

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominiali").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'Art. 5 c. 7, per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri .

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

3. Uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli articoli 19-20-21 del Regolamento,

- per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno di almeno 183 giorni
- per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni,
- Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1(uno).

4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa :

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PERAUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso minconferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche residenti

8. Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico– sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (corrispondenti a 234 conferimenti/anno nel caso di calotta da 20 litri e a 117 svuotamenti/anno nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della

banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 20 litri o 78 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. **Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche** Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

- per asili e similari → numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per “micro-nidi” → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, la riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa per le Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo rifiuti urbani è concessa in termini assoluti di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

11. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

12. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze non domestiche

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa :

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg

13. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%

14. Riduzioni per punti vendita certificati

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

15. Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'utilizzo

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione è riconosciuta una riduzione pari al 10% sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa

16. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.